

TI_GERICHTE 35.2019.73 vom 22. Januar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.73

FR: TI_GERICHTE 35.2019.73 du 22 janvier 2020

IT: TI_GERICHTE 35.2019.73 del 22 gennaio 2020

Regeste

Discussa stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e la determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (trattato in particolare l'aspetto della deduzione sociale legata alle limitazioni dipendenti dal danno alla salute) e a un'IMI

Erwägungen

E. 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti , Nuove regole per la valutazione dell'invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (...)”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5. 2.4.6. Nella presente fattispecie, l'istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2019, applicando una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 188, p. 1). Con la propria impugnativa, l'assicurata contesta l'entità del reddito da invalido soltanto nella misura in cui l'amministrazione non ha operato alcuna riduzione a titolo di gap salariale e ne ha applicata una del 5% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I, p. 2). Il TCA può pertanto limitare il proprio esame agli aspetti contestati. Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest'ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell'edilizia), determinato in base al salario minimo d'assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell'11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3). Nel caso concreto, una riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella misura in cui i dipendenti della _____ sottostanno a un proprio contratto collettivo di lavoro nazionale e vengono retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (in questo senso, si veda la STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018 consid. 2.2.6., cresciuta incontestata in giudicato). Trattandosi del secondo aspetto litigioso, in ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In concreto, la ricorrente sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per tenere conto del fatto che la sua capacità lavorativa residua potrebbe essere messa a frutto soltanto in attività leggere (doc. I, p. 2). Secondo la più recente giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all'arto superiore destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, un'attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di trasportare/sollevarsi pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle. Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell'esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa l'applicazione di una decurtazione più ampia rispetto a quella già ammessa dall'assicuratore resistente (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest'ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un'assicurata in grado d'impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive). In questo contesto, è utile segnalare che l'incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l'applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 4, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti). I restanti fattori elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano ulteriori riduzioni percentuali del reddito statistico da invalido, ciò che del resto la ricorrente neppure pretende. Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 52'581.38 .

Ora, confrontando i fr. 52'581.38 al reddito che l'insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 51'610 (cfr. supra, consid. 2.4.4.), risulta che il danno alla salute infortunistico non le cagiona alcuna perdita di guadagno. La decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui è stato negato il diritto a una rendita d'invalidità.

2.5. Entità della menomazione dell'integrità.

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno

valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. _____, ha assegnato alla ricorrente un'IMI del 10% (cfr. doc. 190, p. 2). Questo il tenore dell'apprezzamento elaborato dal medico _____ appena citato il 4 dicembre 2017: " (...). 1. Reperti L'assicurata è portatrice di uno stato post-traumatico della spalla destra con una rottura parziale della cuffia. Lo stato clinico è complicato da una importante sopravvalutazione della sintomatologia algica, ciò che rende fortemente sconsigliato un intervento chirurgico da parte degli specialisti (dr. med. _____, prof. dr. med. _____ e dr. med. _____). La valutazione della IMI non è quindi possibile per quanto riguarda la limitazione funzionale in quanto la stessa non è oggettivabile. 2. Valutazione del danno all'integrità 10% 3. Motivazione Considerata la presenza di questa piccola rottura del sovraspinato di dimensione di 10 x 5 mm e considerato che la valutazione non può essere fatta in modo oggettivabile per quanto riguarda la funzionalità della spalla prendo in considerazione questa situazione analoga ad una spalla affetta da una periartrite omero-scapolare di grado medio, indennizzabile quindi con il 10%." (doc. 86) Il dott. _____ ha confermato la propria valutazione della menomazione dell'integrità a margine della visita di chiusura dell'11 dicembre 2018 (doc. 175, p. 4) e, ancora, con il proprio apprezzamento del 24 aprile 2019 (doc. 211, p. 5: "In base a queste considerazioni sostengo che l'artrosi AC, peraltro modesta, della spalla destra di cui la paziente è affetta, non è assolutamente in relazione causale con l'infortunio in questione. Mantengo quindi invariata la mia valutazione sia per quanto riguarda la IMI, sia per quanto riguarda ..." – il corsivo è del redattore). Con il proprio ricorso, l'assicurata pretende di aver diritto a un'IMI del 15% almeno, e ciò alla luce delle indicazioni contenute nel referto 7 giugno 2019 del dott. _____ (doc. III, p. 1). Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA ritiene che l'apprezzamento della menomazione dell'integrità espresso dal dott. _____ possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio. Da un canto, va constatato che l'esistenza di un'estensione della sintomatologia è in effetti stata riconosciuta, oltre che dal medico _____ dell'CO 1 (cfr. doc. 175, p. 4), anche dal Prof. dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale ha diagnosticato una fibromialgia, in presenza di punti trigger positivi – doc. 65), come pure dal dott. _____, spec. FMH in reumatologia, a margine della valutazione VCF del novembre 2017 (doc. 84, p. 6: "Questo quadro clinico è dominato da un'amplificazione di sintomi di grado elevato verosimilmente associato a una personalità con tratti istrionici. Vi è un aspetto molto teatrale nell'espressione di dolore che risulta incostante e inadeguata. L'assicurata entra con il braccio destro attaccato al tronco e dà la mano con la sinistra. Alla domanda di rappresentare i dolori su una figura, inizia con la sinistra, quindi passa a utilizzare la destra senza difficoltà oggettive. Mentre si concentra su questo compito non mostra più segni di sofferenza." – il corsivo è del redattore). Dall'altro, è già stato dimostrato che la diagnosticata artrosi acromion-claveare non costituisce una conseguenza naturale dell'infortunio del febbraio 2017, motivo per il quale né l'artrosi in quanto tale né la sintomatologia algica e le limitazioni funzionali ad essa legate, possono essere prese in considerazione nella valutazione della menomazione dell'integrità. In esito a quanto precede, il fatto che l'assicuratore LAINF abbia posto l'assicurata al beneficio di

un'IMI del 10%, non presta il fianco a critiche di sorta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.